

allegato 1
Pordenone il 17/07/2023
n° 1357 Mod. 3
liquidati € 200,00
per imposta IPOT. €



Allegato A)

STATUTO
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita un'associazione, disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice civile e dal D.Lgs. 117/2017, "Codice del Terzo Settore" (CTS), denominata **"ASSOCIAZIONE BEL GIRO DE FIOI"**.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pordenone e l'eventuale modifica dell'indirizzo, deliberata dall'assemblea nell'ambito del territorio comunale, non comporta modifica dello statuto.

L'associazione ha durata illimitata.

Solo a decorrere dall'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nell'apposita sezione delle Associazioni di Promozione Sociale, la suddetta denominazione diventerà **"ASSOCIAZIONE BEL GIRO DE FIOI A.P.S."** e dovrà essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di svolgere in via esclusiva o principale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nei confronti degli associati, di loro familiari e dei terzi, mediante l'apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o degli aderenti agli enti associati, la seguente **attività di interesse generale**:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (art. 5, co. 1, lett. i, del D.Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5, co. 1, lett. t, del D.Lgs. 117/2017);

Art. 3 – Oggetto

Nella consapevolezza della sua pluralità e diversità l'intento è quello di creare uno spazio inclusivo per offrire principalmente nel territorio di Pordenone e provincia un ambiente libero e stimolante, con particolare attenzione alle nuove generazioni e con l'obiettivo ultimo di stimolare il confronto e dare la possibilità di condividere idee, passioni ed esperienze anche nell'ambito dello sport dilettantistico.

Nello svolgimento dell'attività di interesse generale l'Associazione potrà:

- a) promuovere e organizzare incontri ed eventi culturali, espositivi e performativi;
- b) organizzare e gestire in via stabile e principale attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica
- c) organizzare e gestire incontri per approfondire tematiche attraverso il dialogo;
- d) elaborare e realizzare progetti con e per le Pubbliche Amministrazioni per la promozione della cultura a ogni livello;
- e) organizzare o partecipare a manifestazioni, incontri, conferenze, premi, concorsi ed eventi formativi attinenti allo scopo;
- f) mantenere ed estendere contatti con gruppi, associazioni ed enti con finalità analoghe e/o comunque attinenti a quella per cui l'Associazione è sorta;
- g) pubblicare e/o editare libri, saggi, giornali, siti web e qualunque altro materiale multimediale riferito allo scopo sociale;
- h) organizzare e gestire viaggi di tipo culturale, artistico, informativo ed esperienziale per gli associati.

L'Associazione potrà stipulare convenzioni e collaborazioni con enti pubblici e privati che intendono sviluppare attività rientranti tra quelle per cui l'Associazione è sorta.

L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, **attività**

diverse da quelle di Interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale.

L'associazione potrà esercitare infine anche attività di **raccolta fondi**, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di Interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 – Democraticità e gratuità

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti, o degli aderenti agli enti associati, e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

TITOLO II DEI SOCI

Art. 5 – Diritti e doveri

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che presentino espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e regolamenti. Tuttavia il numero dei soci qualificati come enti del Terzo settore o senza scopo di lucro non deve esser superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Il Consiglio Direttivo, o un suo componente appositamente delegato, deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento.

Il provvedimento di accoglimento fa acquisire la qualifica di socio dalla data di presentazione della domanda stessa.

Il provvedimento di diniego deve essere espresso e l'aspirante socio, entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego, può ricorrere al giudizio del Collegio dei Probiviri secondo le regole stabilite dal presente Statuto.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la volontà di recedere dall'Associazione stessa e il recesso ha efficacia dall'inizio del mese successivo a quello nel quale il Presidente del Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

In presenza di gravi motivi, chiunque aderisca all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, gli è data facoltà di adire il Collegio dei Probiviri di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

Il diritto di voto si acquista decorsi tre mesi dalla data di iscrizione.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle assemblee e diritto a un voto.

Nel caso di soci minorenni, il diritto di voto è esercitato da chi ne ha richiesto l'adesione, in qualità di genitore o di esercente la potestà genitoriale; tali soci sono solamente elettori attivi.

I soci maggiorenni possono essere sia elettori attivi che passivi.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e a pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

Il versamento della quota associativa è a fondo perduto, non è ripetibile né rivalutabile. Pertanto in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso



di morte, recesso o esclusione del socio dall'Associazione, può darsi luogo alla restituzione di quanto versato alla stessa Associazione a qualsiasi titolo.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non sono elettori né possono essere eletti alle cariche sociali.

L'attività dei soci è libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita, fatto salvo il solo rimborso delle spese documentate, sostenute per l'espletamento degli incarichi affidati.

TITOLO III

DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 6 – Organi sociali

Gli organi sociali dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione legale dei conti.

Capo I

Dell'Assemblea dei soci

Art. 7 – Modalità di convocazione

L'Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario.

Le riunioni vengono convocate dal Presidente non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con comunicazione scritta (lettera, telegramma, fax, e-mail) in cui è precisato l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, l'orario e il luogo della riunione. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci: in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma precedente, alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro quindici giorni dalla convocazione.

L'Assemblea può essere svolta anche tramite il sistema della audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:

a) nell'avviso di convocazione venga indicato il "link" tramite il quale ciascun socio potrà collegarsi ed effettuare il proprio intervento;

b) sia consentito:

- al Presidente dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi di audio-video conferenza, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell'Assemblea ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l'Assemblea).

Art. 8 – Intervento dei soci

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento della quota di Associazione.

Ciascun socio potrà delegare un altro socio a rappresentarlo, mediante regolare delega scritta. Ogni socio può ricevere fino a tre deleghe qualora l'Associazione abbia un numero di soci inferiore alle cinquecento unità. In caso contrario, il numero massimo delle deleghe che uno stesso socio può raccogliere è elevato a cinque.

Art. 9 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci regolarmente iscritti.

In seconda convocazione, da fissarsi non oltre trenta giorni dalla data della prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti

o rappresentati.

La data e l'orario della seconda convocazione devono essere fissati nello stesso avviso di convocazione della prima.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale dà incarico a un Segretario di redigere i verbali dell'Assemblea.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori qualora vi siano elezioni.

L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli Consiglio Direttivo;
- b) nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di controllo e i Revisori;
- c) approva il programma di attività predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) approva eventuali regolamenti, incluso quello dei lavori assembleari.

Art. 10 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dal presente Statuto.

È validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la partecipazione di almeno la metà più uno dei soci in regola con il pagamento delle quote associative, presenti di persona o per delega.

L'Assemblea straordinaria ha il compito specifico di deliberare su:

- a) modifiche allo Statuto: le proposte possono essere presentate da uno degli organi dell'Associazione o da almeno un terzo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soci, presenti o rappresentati;
- b) scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione: la delibera è valida con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti o rappresentati.

Capo II

Del Consiglio Direttivo

Art. 11 – Composizione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque membri che verrà di volta in volta stabilito dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio direttivo devono essere in maggioranza nominati fra gli associati o indicati dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di decesso o dimissioni dei consiglieri prima della scadenza del mandato, subentrano via via i primi fra i non eletti che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea elettiva.

Qualora il numero dei consiglieri, per qualunque motivo, si riduca a meno della metà, l'intero Consiglio Direttivo è da considerarsi decaduto e deve essere convocata l'Assemblea ordinaria per procedere al suo rinnovo.

Art. 12 – Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce, in base alle esigenze della buona amministrazione, quando lo ritenga opportuno il Presidente o almeno due consiglieri, con richiesta scritta e motivata.

Il Presidente convoca il Consiglio almeno cinque giorni prima della data fissata, con avviso scritto (anche tramite sistemi elettronici) indicante gli argomenti all'ordine del giorno, data, ora e luogo della riunione.

Le riunioni del Consiglio possono essere svolte anche tramite il sistema della audio-video conferenza.

In prima convocazione il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno





Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

E' prevista la nomina di un Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

Sara Bay
Dinah Caldwell
Ward
Ever Sif
Hester

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Capo IV

Dell'Organo di Revisione legale dei conti

Art. 16 – Composizione e funzioni

E' prevista la nomina di un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nei casi indicati e secondo quanto disciplinato dall'art. 31, del D.Lgs. 117/2017 e fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO V

DEL PATRIMONIO, DELL'ESERCIZIO SOCIALE, DEI BILANCI E DEI LIBRI SOCIALI

Art. 17 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo;
- b) da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- c) dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- b) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- c) degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 18 – Esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di marzo il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo dell'anno in corso, che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione ha l'obbligo d'impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente correlate e connesse.

L'Associazione si impegna, nei casi e nelle forme previste dalla legge, a dare pubblicazione di eventuali emolumenti a qualsiasi titolo attribuiti a chi riveste cariche sociali, nonché agli associati.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori,



amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 19 - Bilancio sociale e informativa sociale

L'associazione, se ne ricorrono i presupposti di legge, deve:

- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito Internet il bilancio sociale;
- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Art. 20 - Libri sociali e registri

Sono istituiti i seguenti libri sociali:

- a) libro dei soci;
- b) libro delle adunanze delle Assemblee;
- c) libro delle adunanze del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali.

È altresì istituito il Registro dei Volontari contenente i nominativi di coloro che svolgono attività non occasionale spontanea e gratuita in favore dell'Associazione.

I soci possono esaminare i libri e registri sociali con motivata istanza al Consiglio Direttivo che delibera tutelando il diritto alla riservatezza di associati e volontari.

TITOLO VI

DEI VOLONTARI E DEI LAVORATORI

Art. 21 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di legge.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 22 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

TITOLO VII

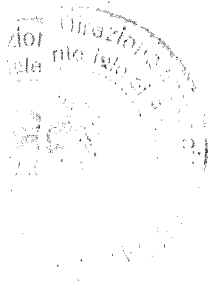
DELLO SCIoglimento E DELLA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 23 - Modalità

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Sara Berg
Pamela Collette
Vincenzo
Nicola
Enzo
Ugo

Alto
Tribunale
e
Alto



L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Regolamenti

A integrazione e specificazione delle norme statutarie e nell'ottica del miglioramento e sviluppo delle attività dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà definire specifici regolamenti da proporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 25 - Clausola di mediazione

Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere o essere collegata direttamente o indirettamente in merito all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del presente statuto, dovrà essere sottoposta ad un preliminare tentativo di conciliazione secondo il Regolamento di un Organismo di mediazione iscritto nel registro di legge e avente sede nel territorio del Tribunale di Pordenone.

Art. 26 – Rinvio

Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni legislative, norme e regolamenti vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

* * *

Pordenone, 30.06.2023